



DETERMINAZIONE N. 361/2019

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 112/2019 e Comunicazione n. 112/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 112/2019 prot. n. 13165 del 7/10/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione – Capo di Gabinetto n.MIN ITD-0000806-P-04/12/2019, indirizzata all'Agenzia, avente per oggetto "*Cessazione dell'incarico di Direttore Generale di AgID ai sensi dell'art.2, comma 160 del D.L. 262/2006 e dell'art.19, comma 8 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165*", nella quale si precisa "*Alla luce del quadro normativo richiamato, può affermarsi che, ove le procedure di conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali fiduciari da parte del Governo non si concludano prima della scadenza del termine di 90 giorni di cui all'art. 19 ricordato, i titolari degli incarichi in questione, seppur cessati dalla carica, continuano ad esercitare le loro funzioni in*

prorogatio, e per i soli atti di ordinaria amministrazione, sino al subentro del nuovo incaricato e, comunque, per un periodo non superiore a 45 giorni.

Sulla base delle considerazioni su esposte, si ritiene che il Direttore Generale uscente dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dott.ssa Teresa Alvaro, esercita in prorogatio le funzioni di Direttore generale dell’Agenzia.”;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all’Agenzia per l’Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall’articolo 17, comma 1-quater del Codice dell’Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 112/2019 acquisita al prot. n.13165 del 7/10/2019, relativa alla presunta mancata conservazione delle e-mail PEO, con riferimento alle linee guida 2013 disaster recovery per la sicurezza;

ESAMINATA la Trattazione n. 112/2019, predisposta dall’Ufficio del Difensore civico per il digitale relativa alla presunta mancata conservazione delle e-mail PEO, con riferimento alle linee guida 2013 disaster recovery per la sicurezza si è preliminarmente ritenuto che il documento trasmesso dal Richiedente, denominato “esposto”, pervenuto non tramite l’apposita Area del sito dell’Agenzia, non si configuri come una Segnalazione con conseguente proposta di ritenerlo non ricevibile con comunicazione al Direttore Generale, per quanto di competenza, e qualora nulla osti, con archiviazione della richiesta. Tuttavia si è ritenuto di fornire comunque un supporto informativo precisando che le linee guida disaster recovery , sulle quali si basano le richieste pervenute, non risultano attualmente vigenti in quanto l’art. 50 bis del CAD è stato abrogato e quindi il documento pubblicato sul sito dell’AgID svolge la funzione di mero riferimento documentale relativo al periodo di vigenza della richiamata normativa ;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n.112/2019 predisposta dall’Ufficio del Difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 112/2019, con la quale, si condivide la proposta prevista nella Trattazione di ritenere non ricevibile la richiesta pervenuta con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della richiesta medesima e conseguente comunicazione al Richiedente;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 112/2019 e Archiviazione n. 112/2019, di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

p. Teresa Alvaro



Segnalazione n.112/2019 - Trattazione

Oggetto: Amministrazioni indicate: IVASS e Banca d'Italia - Qualificazione tematica: Altro - Protocollo n. 13165 del 07/10/2019.

Il Richiedente presenta all'Agenzia un documento denominato "esposto" trasmesso alla PEC dell'Agenzia. Al riguardo si precisa che per esposto si deve intendere "*... l'atto con cui si richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza presentato in caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte. A seguito della richiesta d'intervento l'ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Se dai fatti si configura un reato, l'Ufficiale di P.S.:*

- *deve informare l'Autorità giudiziaria, se il fatto è perseguibile d'ufficio*
- *se si tratta di delitto perseguibile a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela."*

Inoltre nel documento in esame il Richiedente chiede all'Ufficio del DCD "*Provveda a sanzionare, come previsto dalle Norme, l'eventuale (e qui non creduta) inesistenza di adeguate modalità di DR del mail server di posta ordinaria, come anche il disallineamento delle stesse con le Linee Guida citate."*

Peraltro quanto prodotto dal Richiedente è pervenuto alla PEC dell'Agenzia e non, come stabilito dall'art.17 comma 1 quater del CAD, tramite l'apposita Area dedicata al Difensore nel sito dell'Agenzia.

Pertanto si ritiene che l'iniziativa in esame non rientri nell'ambito delle funzioni attribuite al Difensore civico per il digitale e che non costituisca una Segnalazione e risulti, quindi, non ricevibile con conseguente proposta di archiviazione.

Tuttavia, in considerazione che la materia in argomento riguarda comunque attività svolte dall'Agenzia, si ritiene di fornire un supporto informativo al riguardo.

Dall'esame preliminare della richiesta pervenuta a mezzo PEC il Richiedente, nella parte estratta dal corpo del documento trasmesso (di n.285 pagine), precisa : "*Al Difensore Civico per il Digitale presso l'AgID che, esaminato il caso ed esaminata la risposta di Ivass e Banca d'Italia quanto alla richiesta di accesso a mail ordinarie inviate/ricevute dai rispettivi servers (ed in particolare da quello*

di Banca d'Italia) e/o ai backups delle stesse, inviti gli enti ad elencare dettagliatamente, senza reticenza alcuna, quali siano le architetture e le procedure scelte per evitare il Disaster Recovery, attuate dagli anni citati, cioè dal 2011 fino ad oggi, nell'ambito delle Linee Guida citate. Inviti in particolare ad indicare se e in quali misure, le modalità di DR, in particolare del mail server di posta ordinaria, siano gestite nei propri DC ovvero affidate in outsourcing e, nel caso, a quale provider certificato, in quale misura venga effettuato il back-up di detto server e se le copie salvate siano poste su cloud o su dischi o su nastri, diano inoltre informazioni su procedure di back-up incrementale del mail server ovvero di back-up integrale reiterato dello stesso, indichino le misure adottate con riferimento ai livelli di Tier indicati dalle Linee Guida.

Provveda a sanzionare, come previsto dalle Norme, l'eventuale (e qui non creduta) inesistenza di adeguate modalità di DR del mail server di posta ordinaria, come anche il disallineamento delle stesse con le Linee Guida citate.

Vista inoltre la materia tecnica specialistica, valuti se fornire il proprio parere tecnico altamente specialistico alla C.A.D.A. qui adita, per pervenire ad una soluzione legalitaria del ricorso in esame.”

Da quanto rappresentato, il Richiedente evidenzia la mancata conservazione delle e-mail PEO, invocando le Linee guida 2013 disaster recovery per la sicurezza predisposte dall'AgID.

Al riguardo si precisa che le Linee guida disaster recovery non risultano attualmente vigenti in quanto l'art. 50 bis del CAD è stato abrogato e quindi il documento pubblicato sul sito dell'AgID svolge la funzione di mero riferimento documentale relativo al periodo di vigenza della richiamata normativa.

Infine, si osserva che con prot. n. 14677 del 04/11/2019 il Richiedente ha inviato per conoscenza a questo Ufficio l'integrazione richiesta dalla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi per il suo precedente ricorso alla stessa Commissione. In detta nota si fornisce sostanzialmente analoga rappresentazione di quanto già sopra riportato.

Tanto premesso, considerato che la richiesta in esame non concerne le funzioni attribuite all'Ufficio del Difensore, si propone di ritenere la segnalazione non ricevibile, con comunicazione al Direttore Generale, per quanto di competenza, e qualora nulla osti, con archiviazione della segnalazione.

2 dicembre 2019



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Massimo Macchia

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n. 112/2019 - Amministrazione segnalata: IVASS e Banca d'Italia -

Qualificazione tematica: Altro - Protocollo n. 13165 del 07/10/2019.

Gent.mo Richiedente, si riporta un estratto di quanto da Lei rappresentato " *Al Difensore Civico per il Digitale presso l'AgID che, esaminato il caso ed esaminata la risposta di Ivass e Banca d'Italia quanto alla richiesta di accesso a mail ordinarie inviate/ricevute dai rispettivi servers (ed in particolare da quello di Banca d'Italia) e/o ai backups delle stesse, inviti gli enti ad elencare dettagliatamente, senza reticenza alcuna, quali siano le architetture e le procedure scelte per evitare il Disaster Recovery, attuate dagli anni citati, cioè dal 2011 fino ad oggi, nell'ambito delle Linee Guida citate. Inviti in particolare ad indicare se e in quali misure, le modalità di DR, in particolare del mail server di posta ordinaria, siano gestite nei propri DC ovvero affidate in outsourcing e, nel caso, a quale provider certificato, in quale misura venga effettuato il back-up di detto server e se le copie salvate siano poste su cloud o su dischi o su nastri, diano inoltre informazioni su procedure di back-up incrementale del mail server ovvero di back-up integrale reiterato dello stesso, indichino le misure adottate con riferimento ai livelli di Tier indicati dalle Linee Guida.*

Provveda a sanzionare, come previsto dalle Norme, l'eventuale (e qui non creduta) inesistenza di adeguate modalità di DR del mail server di posta ordinaria, come anche il disallineamento delle stesse con le Linee Guida citate.

Vista inoltre la materia tecnica specialistica, valuti se fornire il proprio parere tecnico altamente specialistico alla C.A.D.A. qui adita, per pervenire ad una soluzione legalitaria del ricorso in esame".

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività

richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Per quanto riguarda la Sua richiesta all'Agenzia con l'invio di un documento denominato "esposto" si premette che per esposto si intende l'atto con cui si richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e che lo stesso è presentato in caso di dissidi tra privati da una o da entrambe le parti coinvolte. A seguito della richiesta d'intervento l'ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Se dai fatti si configura un reato, l'Ufficiale di P.S.:

- deve informare l'Autorità giudiziaria, se il fatto è perseguibile d'ufficio
- se si tratta di delitto perseguibile a querela può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.

Peraltro nel documento in esame Lei richiede che l'Ufficio del DCD *"Provveda a sanzionare, come previsto dalle Norme, l'eventuale (e qui non creduta) inesistenza di adeguate modalità di DR del mail server di posta ordinaria, come anche il disallineamento delle stesse con le Linee Guida citate."* nonché a valutare se fornire il proprio parere tecnico alla C.A.D.A.

Si evidenzia che quanto richiesto non si ritiene rientri nell'ambito delle funzioni attribuite al Difensore civico per il digitale, sopra richiamate, e che, di conseguenza, la Sua richiesta risulti non ricevibile con conseguente archiviazione.

Tuttavia, in considerazione che la materia in argomento riguarda comunque attività svolte dall'Agenzia, si ritiene di fornire un supporto informativo al riguardo.

In proposito si precisa che le Linee guida disaster recovery da Lei richiamate non risultano attualmente vigenti in quanto l'art. 50 bis del CAD è stato abrogato e quindi il documento pubblicato sul sito dell'AgID svolge la funzione di mero riferimento documentale relativo al periodo di vigenza della richiamata normativa.

Cordiali saluti

AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1



Presidenza del Consiglio dei Ministri